



SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI

Data di Emissione: 08/05/2023

## SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI

### *REGOLAMENTO*

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

## **SOMMARIO**

- Art. 1 Istituzione del Sistema di Qualificazione Lavori**
- Art. 2 Durata del Sistema**
- Art. 3 Soggetti ammessi all'iscrizione al Sistema**
- Art. 4 Domanda di Qualificazione**
- Art. 5 Requisiti di Qualificazione**
- Art. 6 Documenti e titoli per la Qualificazione**
- Art. 7 Esito della domanda di Qualificazione**
- Art. 8 Effetti e validità della Qualificazione**
- Art. 9 Segnalazione delle variazioni e mantenimento della Qualificazione**
- Art. 10 Rinnovo della Qualificazione**
- Art. 11 Valutazione**
- Art. 12 Sospensione della Qualificazione**
- Art. 13 Cancellazione della Qualificazione**
- Art. 14 Selezione dei Soggetti da invitare alla gara**
- Art. 15 Pubblicità**
- Art. 16 Efficacia**
- Art. 17 Tutela della Privacy**
- Art. 18 Disposizioni finali**

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

## **Art. 1**

### **ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI**

- 1.1** Ai sensi degli artt. 36 e 134 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è istituito presso l'ENAV S.p.A. (di seguito ENAV) il Sistema di qualificazione lavori (di seguito Sistema).
- 1.2** Del suddetto Sistema ENAV si potrà avvalere anche nel caso in cui operi per le attività richieste dalla Controllata TECHNO SKY S.r.l..
- 1.3** Il Sistema è volto alla definizione di un Elenco di Soggetti di comprovata idoneità per l'esecuzione di appalti di lavori, nell'ambito del quale ENAV individuerà i concorrenti da invitare alle singole procedure di affidamento di appalti di lavori fino all'importo di 1 milione di euro - ex art.36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 (appalti nei settori ordinari) - e sino a 20 milioni di euro - ex art. 119 del D.lgs. n.50/2016 (appalti nei settori speciali) - , con le modalità e nel rispetto, oltre di quanto ivi previsto, della richiamata normativa e delle vigenti procedure aziendali.
- 1.4** I Soggetti sono Qualificati nel Sistema per categorie di opere generali, categorie di opere speciali e relative classifiche d'importo, così come identificate nel Questionario di Qualifica disponibile sulla piattaforma dedicata al Sistema.
- 1.5** Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente modificate e sostituite da norme di legge sopravvenute incompatibili con quelle in esso contenute.
- 1.6** Il presente documento con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento di Qualificazione cui riferirsi per l'inserimento dei soggetti nel Sistema di qualificazione lavori.

## **Art. 2**

### **DURATA DEL SISTEMA**

- 2.1** Il Sistema avrà durata illimitata.
- 2.2** ENAV in qualsiasi momento si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare il Sistema.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

### **Art. 3**

#### **SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE AL SISTEMA**

- 3.1** Possono presentare domanda d'iscrizione al Sistema di qualificazione lavori:
- a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
  - b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni; i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c) i consorzi stabili costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter cod. civ., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.
- 3.2** La Qualificazione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.lgs. 50/2016.
- 3.3** Il conseguimento della Qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane (di seguito "consorzio" o "consorzi") non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli soggetti consorziati a livello individuale (anche per le stesse categorie di specializzazione richieste dal consorzio).
- 3.4** Alla singola impresa non è consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio.
- 3.5** L'iscrizione dei Soggetti al Sistema di Qualificazione, la sospensione e la cancellazione degli stessi sono disposte con provvedimento del Responsabile della Struttura Procurement all'uopo designato dall'Amministratore Delegato previa apposita comunicazione trasmessa ai Soggetti interessati, con indicazione dei motivi della sospensione o della cancellazione, nei termini di cui ai successivi punti 12 e 13.

### **Art. 4**

#### **DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

- 4.1** I Soggetti interessati alla Qualificazione devono presentare apposita domanda di qualificazione precisando le categorie di opere generali, di opere speciali e relative classifiche di importo per le quali richiedono di essere qualificati.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

**4.2** Nel caso in cui vi siano situazioni di controllo o relazioni tali da accumunare il soggetto interessato alla qualificazione con altre società iscritte al Sistema di qualificazione, costituirà onere del soggetto richiedente rendere apposita dichiarazione conforme al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**4.3** La Domanda di Qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).

**4.4** La Domanda corredata della documentazione di cui al successivo punto 6, deve pervenire a:

*ENAV S.p.A.*

*Struttura: Procurement Governance, Methodologies and Tools*

*Via Salaria, n. 716 – 00138 ROMA*

*mediante il sito internet aziendale [www.enav.it](http://www.enav.it) → Bandi → Sistemi di Qualificazione /Elenchi → Lavori, seguendo la procedura indicata e compilando il Questionario di Qualifica, disponibile sulla Piattaforma web dedicata al Sistema.*

Alla domanda deve essere allegata espressa manifestazione di consenso alla comunicazione a terzi dei dati identificativi il Soggetto richiedente la Qualificazione (ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in conformità a quanto previsto dal “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018), nonché le categorie di opere e classifiche di cui alla relativa domanda.

I dati saranno comunicati ai fini dell'utilizzo del Sistema ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

## **Art. 5**

### **REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

**5.1** Ai fini della Qualificazione si prescrive preliminarmente che i Soggetti indicati al precedente punto 3 non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Salva diversa previsione normativa, non saranno poi ammessi al presente Sistema di qualificazione i soggetti (a) incorsi nelle incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e/o (b) non in regola rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa antimafia e/o (c) che si trovino in ogni altra situazione che, ai sensi della

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In tal senso il richiedente la qualificazione deve tenere conto, in relazione a quanto sopra, alle statuizioni di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **5.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi**

Per i Lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari alla Qualificazione sono i seguenti:

1. attestazioni SOA per categorie di opere e classifiche corrispondenti;
2. esecuzione di Lavori in ambito aeroportuale o similari, regolarmente realizzati nel quinquennio antecedente alla domanda di Qualificazione al Sistema, il cui valore complessivo non sia inferiore al 30% dell'importo delle corrispondenti categorie di opere e classifiche per le quali si richiede la Qualificazione.

Per Lavori in ambito aeroportuale o similari, si intendono le attività di lavori espletate nell'ambito del sedime aeroportuale e/o ad esso strettamente connesse, nonché nell'ambito di impianti terminali di trasporto con caratteristiche analoghe, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello logistico-amministrativo. In ambito similare rilevano anche i seguenti elementi:

- la pluralità di operatori pubblici e privati coinvolti (società ed enti di gestione, operatori logistici e di trasporto, dogana, etc.);
- la necessità di operare in ambienti ad elevato rischio di interferenza con processi operativi ad alta tecnologia e strettamente interconnessi.

## **5.3 Requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità**

Ai fini della Qualificazione al Sistema, alle imprese attestata SOA per categorie e classifiche di importo, è richiesta altresì la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità.

### **Art. 6**

#### **DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE**

- 6.1** I Soggetti che richiedono la Qualificazione devono presentare la domanda di cui al precedente punto 4, producendo:

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

- a) le dichiarazioni - comunque denominate - espressamente richiamate nel Modello "A" allegato in piattaforma attestante l'assenza delle c.d. cause di esclusione di cui al sub punto 5.1;
- b) la dichiarazione attestante:
  - o il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - o del socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - o dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - o i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzi;
- c) la dichiarazione di eventuali procure generali conferite nel caso di imprese individuali (soltanto se la procura, con i poteri conferiti, non risulti ancora dal certificato della CCIAA o equivalente).

**6.2** In caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata nonché società consortili per azioni o a responsabilità limitata deve essere, inoltre, data comunicazione ex art. 1, comma 1, del D.P.C.M n.187/91:

- a) della propria composizione societaria;
- b) dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci;
- c) delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- d) dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

**6.3** Le dichiarazioni richieste e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. Ogni eventuale dichiarazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

- 6.4** Tutte le dichiarazioni e gli eventuali allegati devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione.
- 6.5** ENAV si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione prodotta, ENAV darà comunicazione in tal senso all'Osservatorio dei contratti pubblici, ferme previste le responsabilità di legge ed il connesso regime sanzionatorio.
- 6.6** Il possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità è comprovato dal certificato di riconoscimento di conformità al Sistema di Gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 riferito alle attività oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Certificazione Accreditato da un Ente aderente all'EAC (European Accreditation of Certification) e /o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento ( MLA o MRA).
- Nel caso di consorzio la suddetta documentazione deve essere presentata dal consorzio stesso o da ogni soggetto.
- 6.7** Attestazioni SOA e Certificazione di esecuzione lavori attestanti il requisito di cui al sub punto 5.2.
- 6.8** Tutte le certificazioni richieste devono essere in corso di validità.

## **Art. 7**

### **ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**

- 7.1** ENAV disporrà la Qualificazione dei Soggetti a valle di una compiuta analisi posta in essere sulla documentazione pervenuta e degli eventuali ulteriori accertamenti effettuati, secondo l'ordine progressivo di presentazione delle domande compiutamente redatte. All'uopo fa fede la data in ordine di arrivo sul sito via-web. Nel caso di segnalazione di una o più variazioni dei requisiti, intervenuta nel corso del procedimento di qualificazione, fa fede la data di arrivo dell'ultima segnalazione.
- 7.2** Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di qualificazione compiutamente documentata ENAV comunicherà, per iscritto, l'esito del procedimento di qualificazione.



	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

- 7.3 Nell'eventualità che il procedimento di qualificazione non possa essere ultimato nel termine di cui al precedente comma, entro quindici giorni dalla scadenza di detto termine, ENAV comunicherà al Soggetto richiedente la nuova data di emissione dell'esito del suddetto procedimento che, in ogni caso, dovrà essere fissata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
- 7.4 Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di Qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i necessari/le necessarie chiarimenti/integrazioni richiesti/e.
- 7.5 In tal caso, i richiamati termini di cui ai sub punti 7.2 e 7.3. decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni richiamate nel presente Regolamento.
- 7.6 In casi eccezionali - a fronte di apposita richiesta di proroga (che dovrà comunque pervenire entro i termini stabiliti) da parte della società istante - ENAV potrà valutare la concessione di una proroga (comunque non superiore a sessanta giorni) per l'integrazione dei documenti necessari.
- 7.7 La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro novanta giorni dalla richiesta (centocinquanta se prorogati ai sensi del sub punto 7.6) comporterà l'estinzione del procedimento di Qualificazione: in tal caso ENAV comunicherà tale esito per iscritto.
- 7.8 ENAV comunicherà per iscritto all'interessato l'esito negativo della richiesta di Qualificazione indicandone i motivi nel rispetto delle tempistiche di cui sopra e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla data della decisione del diniego da parte del Soggetto aziendale competente.

## Art. 8

### EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE

- 8.1 La Qualificazione rende idoneo il Soggetto a partecipare, previo invito della Committente ENAV, alle procedure di affidamento indette avvalendosi del Sistema di qualificazione lavori.
- 8.2 La Qualificazione ha validità biennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della stessa, sempre che nel suddetto periodo seguitino ad essere soddisfatte le condizioni indicate al successivo punto 9.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

## **Art. 9**

### **SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE**

- 9.1** I Soggetti Qualificati e quelli qualificandi sono tenuti a comunicare ad ENAV tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente punto 5 rilevanti ai fini della Qualificazione stessa.
- 9.2** Tale comunicazione deve essere effettuata sulla piattaforma web dedicata al Sistema nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle variazioni medesime.
- 9.3** L'omessa o tardiva segnalazione delle sopraccitate variazioni comporta la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati e la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli non ancora qualificati.
- 9.4** Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta in tal senso della parte interessata.
- 9.5** Unitamente alla comunicazione delle variazioni i Soggetti qualificati devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le altre condizioni che hanno consentito la qualificazione.
- 9.6** ENAV ha facoltà di richiedere documentazione ulteriore ai fini della valutazione dei requisiti sottesi alla Qualificazione.
- 9.7** L'omessa produzione delle dichiarazioni di cui sopra, ovvero dei documenti eventualmente richiesti, entro il termine prescritto, dà luogo alla sospensione dalla qualificazione nel caso di Soggetti già qualificati ovvero alla sospensione del procedimento di qualificazione nel caso di Soggetti non ancora qualificati.
- 9.8** L'eventuale esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione viene comunicato per iscritto al Soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi entro 15 giorni dalla data della decisione del Soggetto aziendale competente.

## **Art. 10**

### **RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE**

- 10.1** I Soggetti qualificati che abbiano interesse a rinnovare la qualificazione al Sistema devono presentare domanda, corredata dall'intera documentazione aggiornata, entro trenta giorni precedenti la data di scadenza della qualificazione.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

**10.2** ENAV comunica al Soggetto l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità indicate al punto 7.

### **Art. 11**

#### **VALUTAZIONE**

**11.1** ENAV procede alla Valutazione delle prestazioni rese dai Soggetti qualificati aggiudicatari di appalti in coerenza con la propria procedura SGQ-P-PROC.2.1 *"Valutazione dei Fornitori di ENAV"*.

**11.2** Per quanto concerne la Valutazione dei requisiti di idoneità, restano ferme le conseguenze in termini di sospensione e cancellazione nei casi disciplinati dai punti che seguono.

### **Art.12**

#### **SOSPENSIONE DALLA QUALIFICAZIONE**

**12.1** La Sospensione consiste nella temporanea esclusione dal Sistema.

**12.2** ENAV procede di diritto ed immediatamente alla sospensione dalla qualificazione quando il Soggetto qualificato:

- 1) sia incorso in una delle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5 lett. a), b), c), c bis) c ter), c quater, e), f, f-bis), f-ter), g), h), l), m) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) abbia assunto una condotta tale da inficiare la normalità dei rapporti con ENAV (es. ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.) rilevante ai fini della Valutazione di cui al punto 11;
- 3) non ottemperi all'obbligo di segnalazione ed invio dei documenti prescritto al precedente punto 9;
- 4) non abbia prodotto apposita domanda di rinnovo secondo quando prescritto al punto 10.

**12.3** La sospensione viene comunicata per iscritto al Soggetto interessato corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata e si protrarrà fino alla rimozione dei motivi che l'hanno determinata.

**12.4** Ai Soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dalla qualificazione è preclusa la partecipazione alle procedure indette da ENAV rientranti nell'ambito di applicazione del Sistema.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

- 12.5** Il Soggetto interessato potrà richiedere la revoca della sospensione presentando apposita domanda corredata della documentazione ritenuta necessaria ai fini della relativa valutazione e fornendo la specifica indicazione delle ragioni atte a dimostrare il venir meno della/e causa/e di sospensione. A fronte di tale domanda ENAV provvede a richiedere all'interessato tutta la documentazione ritenuta necessaria per la valutazione di sua competenza; detta documentazione dovrà essere trasmessa dal Soggetto interessato ad ENAV entro 30 giorni dalla relativa richiesta con le modalità ivi previste.
- 12.6** ENAV comunicherà all'interessato l'accoglimento od il rigetto della domanda di revoca sospensione entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del sub punto 12.5 qualora la ridetta documentazione venga ritenuta completa da ENAV stessa. L'eventuale riammissione al Sistema del Soggetto decorre dalla data della comunicazione e dura sino alla naturale scadenza dell'originaria qualificazione, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti dei requisiti di cui al punto 10.

### **Art. 13**

#### **CANCELLAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE**

- 13.1** La Cancellazione consiste nella definitiva esclusione del Soggetto qualificato dal Sistema e potrà avvenire anche a valle della sospensione di cui sopra.
- 13.2** ENAV, al netto delle ipotesi di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che hanno portato "*prima facie*" alla sospensione del Soggetto qualificato, dispone la cancellazione di diritto ed immediatamente del ridetto Soggetto qualora:
- a) non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal sub punto 5.1 del presente regolamento;
  - b) non sia più in possesso dei requisiti S.O.A.;
  - c) abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione da parte di ENAV;
  - d) sia incorso nella seconda sospensione dalla Qualificazione negli ultimi due anni;
  - e) in ogni altra ipotesi in cui sia del tutto venuto meno il vincolo fiduciario con l'appaltatore.
- 13.3** ENAV provvederà, altresì, alla cancellazione dei Soggetti qualificati che ne facciano espressa richiesta.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

- 13.4** ENAV comunica per iscritto al Soggetto interessato il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi entro 15 giorni dalla data della decisione del Soggetto aziendale competente.
- 13.5** Il Soggetto cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione al venir meno delle cause che l'hanno determinata, salvo il caso in cui la cancellazione consegua ad uno dei motivi di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) e comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

#### **Art. 14**

##### **SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA**

- 14.1** ENAV, per gli appalti di lavori di cui sopra, avvalendosi del Sistema, inviterà, con le modalità previste dal D.lgs. 50/2016, solo i Soggetti qualificati senza preventiva pubblicazione del bando nei casi previsti al sub punto 1.3. del presente Regolamento fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- 14.2** Le condizioni e le prescrizioni cui i concorrenti devono attenersi ai fini dell'ammissione alle singole gare aventi ad oggetto appalti di lavori, nonché i criteri di aggiudicazione, eventuali incompatibilità e la partecipazione di RTI saranno definite nelle relative lettere d'invito.
- 14.3** L'individuazione dei Soggetti da invitare alle singole procedure avverrà nel rispetto del principio di rotazione, garantendo la parità di trattamento tra tutti i Soggetti iscritti al Sistema.
- 14.4** Il numero minimo dei Soggetti qualificati idonei da invitare a presentare offerta non sarà, di norma, inferiore a dieci, ove esistenti.
- 14.5** Quello massimo è fissato in un numero non superiore a venti.
- 14.6** ENAV, nel caso in cui le prestazioni oggetto di affidamento presentassero profili di particolare complessità ed innovazione sotto il profilo tecnologico e prevedano l'utilizzo di una pluralità di competenze nonché di componenti e processi "all'avanguardia" anche in una ottica di massima sostenibilità energetica ed ambientale, potrà ridurre sino a cinque il numero dei Soggetti da invitare a presentare offerta al fine di garantire il necessario equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto ed i mezzi richiesti per la sua realizzazione.

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

## Art. 15

### PUBBLICITA'

- 15.1** L'avviso circa l'esistenza del presente Sistema di Qualificazione, ai sensi degli artt. 36, 128, 130, 132, 134 e 136 del D.L.gs 50/2016, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. Lavori pubblici, 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito Internet di ENAV, nella sezione "Bandi di Gara" nonché su due quotidiani nazionali e regionali.
- 15.2** Negli stessi termini e con le medesime modalità ENAV pubblica l'avviso relativo all'aggiornamento, alla modifica o alla revoca del Sistema.

## Art. 16

### EFFICACIA

- 16.1** ENAV si avvarrà del Sistema quando, in relazione a ciascun appalto di lavori da bandire, nella relativa categoria prevalente di opere, siano qualificati almeno un numero di cinque Soggetti idonei. Qualora i Soggetti qualificati idonei siano inferiori a cinque ENAV, a proprio insindacabile giudizio avuto a riguardo il precipuo contesto di specie, potrà anche avvalersi di tali soggetti.

## Art. 17

### TUTELA DELLA PRIVACY

- 17.1** ENAV, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" coordinato ed aggiornato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al GDPR "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, rappresenta che:
- a. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che all'interno dei soggetti richiedenti ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico, economico e tecnico richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara. Tali dati saranno conservati presso ENAV per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;

	<b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI</b>
	Data di Emissione: 08/05/2023

- b. i dati in questione sono acquisiti in osservanza agli obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive nazionali e comunitarie. Il conferimento dei dati è comunque condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema.
- 17.2** Titolare del trattamento dei dati è ENAV ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Struttura Integrated Compliance an Risk Management – Privacy Management.
- 17.3** L'aggiornamento dei dati avverrà in relazione alle variazioni comunicate dai Soggetti ai sensi del punto 9.
- 17.4** Tutti tali dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.
- 17.5** In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, coordinato e aggiornato dalle disposizioni richiamate al precedente sub punto 17.1, rivolgendosi per iscritto al Titolare del trattamento dati.

## Art. 18

### DISPOSIZIONI FINALI

- 18.1** La Qualificazione al presente Sistema non comporta alcun diritto di invito per i Soggetti ivi iscritti e non costituisce titolo ai fini dell'eventuale affidamento di appalti da parte di ENAV. I soggetti iscritti al Sistema non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di ENAV qualora non venga dato corso all'espletamento di gare inerenti alla propria categoria di iscrizione, né qualora vengano indette procedure con modalità e/o in quantità tale da non consentire la partecipazione dei Soggetti interessati.
- 18.2** ENAV rivolgerà per gli appalti di lavori di che trattasi, senza vincolo alcuno, gli inviti per la presentazione di offerte ai Soggetti Qualificati idonei, fermo restando quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 18.3** Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento sarà competente in via esclusiva il Giudice munito di giurisdizione del Foro di Roma.

\* \* \* \*